

**TRIBUNALE DI BERGAMO****Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Immobiliari****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

d.ssa Laura De Simone

- Presidente

dr. Luca Fuzio

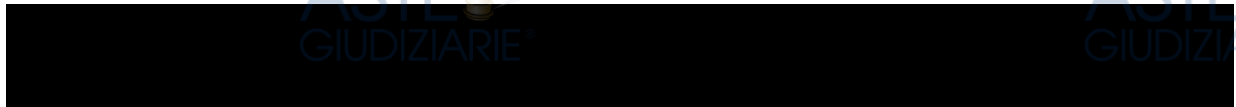
- Giudice

d.ssa Maria Magri

- Giudice estensore

nel procedimento **n. 48/2023 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da



- ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 22/02/2023 dai coniugi



per

l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'istituto Tribunale *ex art* 27, co. 2 CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti in [redacted] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

considerato che i coniugi appartengono ad uno stesso nucleo familiare, unitamente ai tre figli, come risulta dal certificato dello stato di famiglia, conformemente all'art. 66 CCII, a tenore del quale i membri di una stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di debitori *ex art*. 65 co. 1 CCII, in quanto soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di € [REDACTED]

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;





P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

Pagina 3

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]

nomina Giudice Delegato la d.ssa Maria Magri;

nomina liquidatore il dott. Giovanni Antonio Grassi;

- 2) ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 3) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 4) ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

5)

6)

7)

8)

- 9) dispone che il liquidatore:

- a. entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali

notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- b. entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- c. provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- d. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- e. provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- f. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

10) dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo;

11) ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 08/03/2023

Il Giudice est.
d.ssa Maria Magrì

Il Presidente
d.ssa Laura De Simone

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.